



# Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIPARTIMENTO NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA  
UNITA DI GESTIONE DELLE  
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE  
ED IL DEMANIO MARITTIMO

Roma, 25 MAG. 2000

Alla Capitaneria di Porto  
di  
PESCARA

COMANDO GENERALE CAPITANERIE DI PORTO
30 MAG. 2000
Prot. N° <b>035459</b>

Divisione DEM2

Prot. n. DEM2A-0909

Classifica A.2.16

Allegati: uno

Oggetto: Applicazione alle concessioni demaniali marittime dell'imposta regionale di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - Quesito

*canoni - imposta regionale -  
note sentenze 343 del  
21.7.95 corte costituzio-  
nale -  
vedi ultimo comma -*

*co' giunta  
abbiamo la copia  
del quesito di  
Pescara?*

Al Ministero delle Finanze  
Dipartimento del Territorio  
Direzione Centrale del Demanio  
Via del Quirinale  
ROMA

Visione	
Com.te	<input type="checkbox"/>
Generale	
Regionale	
Copie	
Rep.	2
Uff.	II



e, per conoscenza  
Comando Generale del Corpo delle  
Capitanerie di porto  
SEDE

Regione Abruzzo  
Servizio Bilancio  
67100 L'AQUILA

Regione Abruzzo  
Settore Turismo- Uff. Demanio Marittimo  
65100 PESCARA

Si fa riferimento alla nota n. 5^/I/14607 in data 13 aprile 2000 - che si unisce in copia per il Ministero delle finanze- con la quale codesto Comando, riassunta chiaramente la questione indicata in oggetto, chiede di conoscere l'avviso di questa Unità di gestione.

In proposito si informa che la materia ha già formato oggetto di disamina nel 1995 allorchè la Capitaneria di porto di Viareggio rappresentò all'allora Direzione generale del demanio marittimo e dei porti che la Direzione Compartimentale del Territorio per le Regioni Toscana e Umbria di Firenze, rispondendo ad un apposito quesito della regione Toscana (che aveva legiferato in tal senso), aveva ritenuto applicabile alle concessioni demaniali marittime l'imposta regionale di cui trattasi.

In merito questo Ministero ritenne di dover interessare la Direzione centrale del demanio del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze perché, previa una attenta valutazione della questione sulla base delle considerazioni svolte e concludenti per l'inapplicabilità della imposta regionale alle concessioni demaniali marittime, provvedesse ad impartire le opportune disposizioni ai propri organi periferici.

Ora come allora si afferma che la corretta interpretazione della norma assume il carattere della massima delicatezza per le ripercussioni che l'adozione dell'imposta potrebbe avere sugli equilibri aziendali dei settori economici che si avvalgono delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle rispettive attività, nonché per le forti reazioni da parte delle categorie e dei settori economici interessati nonché da parte delle Organizzazioni rappresentative degli stessi, considerato che probabilmente anche altre Regioni sono dotate ovvero potrebbero dotarsi di strumenti legislativi analoghi.

L'argomento era stato affrontato dal Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale- del Ministero delle finanze che con nota n. 3/1859/94 del 14 luglio 1994 che argomentava per l'applicabilità dell'imposta regionale di cui trattasi facendola discendere dal fatto che si sarebbe passati da una disciplina dei canoni basata sulla stima diretta e su tabelle approvate con atto amministrativo, a canoni la cui misura -sempre secondo l'estensore della nota- "viene fissata dalla legge", e ciò sulla base dello schema interpretativo della precedente disciplina delineato dalla allora Direzione generale del demanio-Div. II- del citato Dicastero con circolare n. 365, protocollo n.20740 del 27 maggio 1972.

Su tale affermazione si osservava che l'art.03 comma 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 non fissa, come sostenuto, le misure dei canoni bensì indica, all'art. 03, comma 1, i criteri guida a cui deve attenersi il Ministro dei trasporti e della navigazione per determinare con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, le effettive misure dei canoni per le utilizzazioni turistico ricreative; ovvero indica, all'art. 03, comma 2, le modalità di determinazione dei canoni per le concessioni relative alla pesca, all'acquacoltura ed alla cantieristica, attraverso l'adozione di un decreto interministeriale di concerto con il Ministro del tesoro e quello delle finanze.

La riprova, ove ve ne fosse bisogno, che le misure dei canoni non derivano direttamente dalla legge bensì da normazione secondaria

adottata ai sensi della legge 400/88 che ha sostanzialmente la stessa funzione, anche se di natura regolamentare, dell'atto amministrativo generale di approvazione delle tabelle previste dalla precedente disciplina della materia, si rinviene nel fatto che le misure dei canoni derivano attualmente:

1. Per quanto attiene all'uso turistico ricreativo, dal decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, adottato a seguito di un laborioso iter comprensivo dell'acquisizione del parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

2. Per quanto attiene all'uso di pesca, acquacoltura e cantieristica, dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello del tesoro e quello delle finanze;


3. Per le rimanenti tipologie concessorie, dal decreto interministeriale 19 luglio 1989, adottato dall'allora Ministro della marina mercantile di concerto con quello delle finanze.

Da quanto precede discende la non applicabilità alle concessioni demaniali marittime dell'imposta di cui si tratta, proprio in adesione alle determinazioni adottate dal Ministero delle finanze con la citata circolare n. 365 del 27 maggio 1972 in ordine alla cui osservanza si prega la Direzione centrale del demanio, parimenti in indirizzo, di voler richiamare l'attenzione dei propri uffici periferici.

Il Direttore dell'Unità di gestione

Dott. Massimo Provinciali

*Massimo Provinciali*



**Ministero dei Trasporti e  
della Navigazione  
Capitaneria di Porto  
Pescara**

Al **MINISTERO DEI TRASPORTI E  
DELLA NAVIGAZIONE**  
Dipartimento della Navigazione  
Marittima ed Interna Unità di Gestione  
delle Infrastrutture per la Navigazione  
e il Demanio Marittimo  
DEM 2  
00144 - ROMA -

Prot. n. 5^/1/14607 / Sez. Demanio

e, per conoscenza:



**COMANDO GENERALE DEL CORPO  
DELLE CAPITANERIE DI PORTO**  
Rep. II - UFF. II  
Viale dell'Arte 16  
00144 - ROMA -

**REGIONE ABRUZZO**  
Servizio Bilancio  
67100 - L'AQUILA -

**REGIONE ABRUZZO**  
Settore Turismo  
Ufficio Demanio Marittimo  
65100 - PESCARA -

**OGGETTO: Quesito - Regione Abruzzo - Imposta regionale sulle concessioni statali per  
l'uso e l'occupazione del demanio marittimo - RISCOSSIONE.-**

**RACCOMANDATA**

Si premette che la Regione Abruzzo, in ossequio alla previsione di cui alla Legge 281/70, con successive leggi regionali - 01/72, 33/83 e 59/98 - ha previsto la riscossione dell'imposta indicata in oggetto, secondo determinate aliquote variate nel tempo.

Ciò nonostante tale emanata normativa è rimasta inapplicata sino al decorso 1999.

A far data dal mese di aprile 1999, infatti, prima per le vie brevi e successivamente con formale richiesta scritta, la Regione Abruzzo ha chiesto a questa Capitaneria di Porto di procedere alla riscossione di tali imposte, ivi compreso i periodi pregressi.

COMANDO GENERALE CAPITANERIE DI PORTO
21 APR. 2000
028033
Prot. N. ....

ALL. 1

2

II

4

Di conseguenza, pur evidenziando perplessità e riserve circa la propria competenza, si è proceduto in tal senso, anche per propria autotutela, emanando i relativi provvedimenti di riscossione.

Per quanto sopra, pur tacendo circa i numerosi contenziosi instaurati a seguito di ricorso di parte, tant'è che lo stesso Ente Regionale è più volte tornato sui propri passi emendando la normativa esistente ed approvando "interpretazioni autentiche", sulle quali la stessa Avvocatura si è espressa negativamente, si ritiene comunque necessario evidenziare che, quale elemento ricorrente in tutte le opposizioni presentate, emerge, in ipotesi, l'incompetenza di questa Capitaneria di Porto ad emanare gli atti ora impugnati.

Al riguardo, come detto, anche la scrivente nutre forti perplessità e pertanto ed al fine di evitare l'ulteriore emanazione di atti impropri si ritiene opportuno acquisire l'avviso di codesto Dicastero.

Tali dubbi riguardano, appunto, l'individuazione dell'Amministrazione competente alla "riscossione" dei canoni demaniali, così come indicato nella Legge di riferimento (281/1970).

Risulta infatti definitivamente chiarito, da ultimo con circolare n° 66 del 9 febbraio 1998, che l'Autorità Marittima provvede alla "determinazione" del canone, rientrando la "riscossione" nelle attribuzioni proprie dell'Organo Finanziario.

La stessa modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, nulla innovando in materia di determinazione dei canoni, ha disposto, fra l'altro, la riscossione del canone per conto dell'Organo Finanziario da parte di concessionari mediante predisposizione di ruoli articolati in ambito territoriali.

Con l'occasione e, di contro, con specifico riferimento alla determinazione del canone, si ritiene altresì necessario acquisire l'avviso di codesto Ministero circa il mantenimento di tale incombenza in capo all'Autorità Marittima anche a seguito della piena operatività della delega delle funzioni sulla gestione del demanio marittimo ovvero se tali operazioni debbano essere ricondotte nella competenza dell'Ente delegato.

Quanto sopra anche in relazione al pronunciamento della Corte Costituzionale, che con sentenza n° 343 del 21.07.95 ha definitivamente correlato il canone demaniale alla natura dominicale dell'area.

Si rimane in attesa di conoscere il parere di codesto Ministero circa gli avanzati quesiti.

IL COMANDANTE  
Capitano di Vascello (CP)  
Ugo d'ATRI

